

COMUNE di MASITORELLO
(FERRARA)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 in data 11/04/2014

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'imposta municipale propria, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Soggetti passivi

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3 del presente regolamento.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30 %, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui al successivo art. 8, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla

destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Base Imponibile

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1993 n. 504, e del comma 4 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data di effettivo utilizzo.

Art. 6 – Riduzioni

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ed evidente del fabbricato (diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente Regolamento Comunale. Il solo parere dell'USL, se non supportato da perizia tecnica di cui al successivo comma è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

1. da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore;

2. da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da Tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Il Comune provvede periodicamente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni.

In ogni caso la riduzione prevista dal comma 1, si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi del comma 4, lett. a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, di cui sopra.

La cessata situazione di inagibilità deve essere dichiarata al Comune.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42 del 2004 la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione prevista dal periodo precedente.

Art. 7 - Determinazione dei valori venali per le aree edificabili

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Le relative deliberazioni devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Art. 8 – Aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberata la riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Con la deliberazione di cui al periodo precedente il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili indicando analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 9 – Detrazioni per abitazione principale

Con la deliberazione di cui all'articolo precedente il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni d'imposta per l'abitazione principale, o altre misure, anche per figli residenti, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del

soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 10 – Funzionario responsabile

La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 11 – Dichiarazione

I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, anche reperibile sul sito internet del comune stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni restino invariate.

In caso di pluralità di possessori o detentori, la dichiarazione può essere unica, presentata da un soggetto per conto degli altri possessori o detentori.

Art. 12 – Versamenti

Il versamento della TASI è effettuato tramite modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto Ministeriale.

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, il Comune può fornire servizi ulteriori fermo restando che il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, nei termini di cui al periodo successivo.

Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali:

- la prima entro il **16 giugno**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata entro il **16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
- Il contribuente può effettuare il versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro il **16 giugno**.

Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno stesso.

Il tributo non è dovuto quando l'ammontare complessivo annuo è inferiore a 3 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 – Rimborsi e compensazioni

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune effettua il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, maggiorato di 0.25 punti percentuali, calcolato giorno per giorno con decorrenza dalla data del pagamento.

Le somme a rimborso possono essere compensate, su richiesta del contribuente contestualmente alla domanda di rimborso, con gli importi dovuti a titolo di TASI, in subordine all'accoglimento del rimborso.

Non si procede a rimborso o a compensazione di importi inferiori a 15 euro.

Art. 12 – Attività di controllo - accertamenti e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità di cui alla legge n. 147/2013 e n. 296/2006.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della TASI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, ridotta a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, ridotta a un terzo se entro il

termine per la proposizione del ricorso interviene il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di 15 euro per ogni periodo d'imposta. Il predetto limite è fissato a tre euro in caso di violazione ripetuta.

Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2.5 punti percentuali, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 13 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovante difficoltà in ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 14 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 15.00.

Art. 15 – Disposizioni finali

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

Alla TASI sono applicabili:

- l'istituto dell'interpello ai sensi della Legge n. 212/2000,
- l'autotutela ai sensi del D.M. n. 37/1997 e D.L. n° 564/1994 convertito in Legge n. 656/1994 come modificata con Legge n. 28/1999,
- l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997,
- l'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 16 – Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente Regolamento, adeguabili automaticamente a norme sopravvenute, entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 17 – Clausola di adeguamento

Il presente regolamento di adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento di devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.